



COMUNE DI MONTENARS

(PROVINCIA DI UDINE)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TRIENNIO 2022/2024)

Art. 1
Disposizioni generali

Le Disposizioni di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità all'interno della Pubblica Amministrazione:

- sono diretta emanazione dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Giuridico;
- costituiscono attuazione del Principio di Imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- devono essere applicate nel Comune di Montenars, così come in tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui al comma secondo dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Pertanto, il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, è adottato:

- in attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116;
- in esecuzione della Convenzione Penale sulla Corruzione, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;
- in esecuzione della Convenzione Civile sulla Corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 112;
- in applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione e all'Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- in applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che reca disposizioni di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- in applicazione del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- in applicazione del Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62: "Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165", così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- in applicazione della Delibera C.I.V.I.T – A.N.A.C. 11 settembre 2013, n. 72, che approva il Piano Nazionale Anticorruzione;
- in applicazione della Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che reca la Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni;
- in applicazione della Legge 11 agosto 2014, n. 114, che reca la Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 in tema di misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
- in applicazione della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che reca disposizioni in tema di deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche;
- in applicazione della Determinazione A.N.A.C. 28 ottobre 2015, n. 12, che apporta l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;
- in applicazione della Deliberazione A.N.A.C. 3 agosto 2016, n. 831, che approva il Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione;

- in applicazione della Deliberazione A.N.A.C. 22 novembre 2018, n. 1074, che approva il Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione;
- in applicazione della Deliberazione A.N.A.C. 13 novembre 2019, n. 1064, l'ultimo Piano Nazionale Anticorruzione;
- in osservanza delle linee guida A.N.A.C., ed in particolare della n. 1309 e della n. 1310 del 23 dicembre 2016;
- in conseguenza ai precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, approvati ai sensi delle Normative temporalmente vigenti, il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, rappresenta lo Strumento pianificatore e regolatore il complesso e dettagliato Sistema di Contrasto alla Corruzione di questo Ente;
- in applicazione del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
- in applicazione della Delibera A.N.A.C. n. 690/2020, Regolamento sul Whistleblower;
- in applicazione della Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante la Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, in tema di Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali;
- dando atto che il Comune di Montenars ha adottato il Codice di comportamento dei dipendenti (contenente in allegato il Regolamento concernente incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi al personale dipendente);
- In considerazione della Legge regionale n. 18 del 9 dicembre 2016 "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale";
- In considerazione della Legge regionale n. 20 del 9.12.2016 "Soppressione delle province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1986.".
- In considerazione della riforma di cui alla L. R. 12.12.2014 n. 26 "Riordino del sistema Regione Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", peraltro oggetto di modifiche significative con la L.R. n. 31 del 28.12.2018 e successivamente con la L.R. n. 21 del 29.11.2019;
- In particolare si è tenuto inoltre conto:
 1. della delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 relativa all'aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), dal momento che nessun aggiornamento è intervenuto per l'anno 2021, oltre ad un adeguamento delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto all'originaria approvazione del Piano Triennale;
 2. delle risultanze della relazione in materia di anticorruzione e trasparenza relativa all'anno 2021;
 3. della mappatura dei processi a rischio corruttivo, aggiornata nel corso del 2021;
 4. di misure che nel tempo sono risultate inefficaci, inutili, non realizzabili, non pertinenti se non accademiche e che, pertanto, si è ritenuto di sopprimere, almeno temporaneamente;
 5. degli esiti dei controlli sistematici interni e a campione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione altro non è che lo strumento giuridico fondamentale che il legislatore ha individuato come idoneo a racchiudere, a contenere, a riassumere, a coordinare ed a sviluppare l'azione di elaborazione e di configurazione di tutti i contenuti previsti dalla Normativa in materia, per poi inquadrarli in maniera sistematica, in tal modo servendo una forma di completezza della materia nel difficile ambito operativo-funzionale che già era stato disegnato con le Disposizioni del primo Piano Nazionale Anticorruzione e

che, come rileva anche agli occhi dei non addetti ai lavori, si caratterizza per essere continuamente cangiante e, come tale, parimenti sottoposto a proposte continue di riforma.

Art. 2

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed il concetto di corruzione

La Legge Anticorruzione, Legge 6 novembre 2012, n. 190, dispone che il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce Atto di Indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza.

Sulla base di questa affermazione, assai chiara ed evidente, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene necessario precisare meglio il contenuto della nozione di Corruzione e della nozione di Prevenzione della Corruzione; nel mentre, l'art. 19, co. 15, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, in tema di Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (convertito nella Legge n. 114/2014), completando le ampie visioni della Legge Anticorruzione, trasferisce alla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione le Funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Prevenzione della Corruzione, di cui all'art. 1 della suddetta Legge 6 novembre 2012, n. 190, che all'oggetto reca: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Sia per la Convenzione ONU, che per le correlate Convenzioni internazionali predisposte da diverse Organizzazioni internazionali (es. OCSE e Consiglio d'Europa), firmate e ratificate dall'Italia, la Corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio, o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Questa definizione, che è tipica delle dinamiche di abuso del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.

Nell'ordinamento penale italiano, la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche altri reati relativi ad atti che la Legge definisce come condotte di natura corruttiva, e quindi ne amplia la portata.

L'Autorità, con la propria Delibera n. 215/2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III del PNA 2019, § 1.2. "La rotazione straordinaria"), ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della Legge n. 69/2015, che aggiunge, ai reati prima indicati, quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice penale, arricchendo e completando il quadro generale delle fattispecie criminose.

Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata, ed allo stesso tempo diviene onnicomprensiva, la nozione di corruzione, sempre consistente in: specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato.

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse.

Si può avere, pertanto:

- una corruzione relativa all'assunzione di decisioni politico-legislative;

- una corruzione relativa all'assunzione di atti amministrativi;
- una corruzione relativa all'assunzione di atti giudiziari.

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione deve consistere in misure ad ampio spettro che riducano, all'interno delle Amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio). Queste misure, evidentemente, si sostanziano:

- tanto in azioni di carattere organizzativo (oggettivo);
- quanto in azioni di carattere comportamentale (soggettivo).

Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio, incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni; tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva, e si preoccupano di precostituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Le misure a carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali:

- il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale (reati contro la Pubblica Amministrazione), diversi da quelli aventi natura corruttiva;
- il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale;
- l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari, anziché penali, fino all'assunzione di più che possibili decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

La Legge n. 190/2012:

delinea una nozione ampia di "prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle Amministrazioni Pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla Legge medesima in una globalità necessaria; non modifica il contenuto tipico della nozione di corruzione, ma introduce e mette a sistema misure che incidono in tutte quelle circostanze in cui si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali – riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione – che potrebbero essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole, alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio; definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della Trasparenza, specificando che gli obblighi di pubblicazione integrano i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva Amministrazione", e non solo a fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

Art. 3

Obblighi della Giunta Comunale

La Giunta Comunale, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione qualora vi sia la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni al Piano adottato nell'anno precedente, ovvero conferma quest'ultimo.

Il Presente Piano viene redatto in considerazione e per le finalità delle linee indicate dall'ANAC anche con riferimento al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato dall'ANAC a seguito della riforma del d.l. 90/2014 e dei successivi aggiornamenti.

Art. 4

Obblighi del Responsabile della prevenzione della corruzione relativi al Piano di Prevenzione della Corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge n. 190/2012 e della deliberazione della CIVIT n. 15/2013, nel Segretario Comunale, predispone e propone annualmente alla Giunta Comunale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, alla luce delle direttive e dei principi approvati dal Consiglio comunale.

L'attività di elaborazione e redazione del Piano non può essere affidata ad altri Soggetti, né interni e né esterni, e deve avvenire senza costi aggiuntivi per l'Ente garantendo, in tal modo, l'invarianza della spesa.

Al fine di promuovere una cultura di legalità è sempre riconosciuta ai cittadini, alle Associazioni, ai vari enti la possibilità di proporre eventuali suggerimenti gli stessi ritenessero utili, senza alcun limite temporale.

Art. 5

Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è finalizzato a:

- a) prevenire la corruzione e/o l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ente al rischio di corruzione;
- b) indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- c) attivare le procedure appropriate per selezionare e formare, in conformità alle previsioni della legge n. 190/2012, anche in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i Dipendenti chiamati ad operare in Settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi Settori, la rotazione dei Titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti cui siano attribuite specifiche responsabilità, con le precisazioni successive;
- d) evidenziare le attività maggiormente esposte al rischio di fenomeni di corruzione;
- e) assicurare gli interventi organizzativi destinati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità nelle materie di cui al punto d);
- f) garantire l'idoneità, morale ed operativa, del Personale chiamato ad operare nei Settori sensibili.

Art. 6

Analisi del contesto esterno ed interno

Il contesto esterno è stato valutato e non è emersa una situazione di particolare criticità in quanto dalle notizie a disposizione (dal Comune di Gemona del Friuli sono stati interpellati - già in sede di adozione del precedente piano 2018-2020 - il Comando di polizia locale di Gemona del Friuli, il Comando della Stazione dei Carabinieri nonché la Guardia di Finanza e la Polizia Ferroviaria) non è stata segnalata la presenza di criminalità organizzata od infiltrazioni di stampo mafioso e comunque non sono emersi particolari situazioni criminose. Evidentemente non vi è stato nulla di rilevante da segnalare ed a questa conclusione si può giungere anche alla luce dei risultati di uno Studio di Confcommercio che trovano evidenza sul Messaggero Veneto del 19.03.2016, dal quale emerge l'alta legalità della nostra Regione. In coerenza con quanto suggerito dall'ANAC si è avuto anche riguardo agli elementi ed ai dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica D.I.A.), laddove viene riconosciuto nell'ultima relazione

datata 2015. Nella suddetta relazione si legge: *“Si registra così la presenza di proiezioni mafiose, a livello nazionale, in Friuli Venezia Giulia.”* confermando così come la nostra regione non possa ritenersi immune da infiltrazioni che però non hanno ad oggi trovato un riscontro puntuale sul territorio comunale. Il territorio comunale di Montenars non è in effetti interessato da grandi opere e pertanto i rischi di infiltrazione non dovrebbero poter rivestire un’influenza diretta nel contesto comunale, anche alla luce del fatto che gli organi preposti al controllo non hanno segnalato nulla. La polizia locale - oggi funzione assicurata dalla convenzione con il Comune di Gemona - resta allertata ed è chiamata a collaborare con tutte le forze dell’ordine.

Il Comune di Montenars è – in termini demografici - molto piccolo (n. 482 residenti al 31.12.21) e questo garantisce un buon livello di controllo sociale.

Per quanto concerne la valutazione sia del contesto esterno nel complesso che di quello interno si richiama espressamente agli atti di programmazione adottati per il periodo: si tratta di un comune di montagna, e che si trova, per posizione e scarsità di ricchezze, molto al di fuori dalle logiche criminali e dai grandi interessi economici.

Si vuole sottolineare come sebbene questa Amministrazione abbia optato per un’adesione all’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese ora Comunità di Montagna del Gemonese, con trasferimento di numerose funzioni e servizi, per il momento non è stata purtroppo ancora condivisa la gestione delle funzioni relative alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, come peraltro auspicato dalla stessa ANAC con il Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Questo rende particolarmente difficoltoso al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (peraltro reggente “a scavalco”) assicurare e monitorare il rispetto delle norme di Piano.

Lo scenario all’interno del quale l’Ente si troverà ad operare pertanto nei prossimi anni resta fortemente condizionato dalle modalità di applicazione della L.R. 26/2014 così come modificata dalla L.R. N. 31 DEL 28.12.2018 e poi dalla L.R. N. 21 del 29.11.2019.

L’impatto sulla programmazione, organizzazione, gestione dei servizi, determinato dalla istituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali prima e dalla successiva soppressione poi è considerevole e probabilmente solo a seguito delle valutazioni applicative dell’ultima norma regionale si riuscirà a decifrarne chiaramente i contorni.

L’analisi del contesto interno non ha comunque evidenziato particolari aspetti di criticità per quanto concerne precedenti penali o disciplinari.

Stesso dicasi per eventuali controversie giudiziarie in genere.

Elemento di criticità è dato dal numero dei dipendenti: troppo ridotto per poter continuare a garantire con la necessaria prontezza lo svolgimento delle azioni del Piano, con particolare riferimento alla pubblicazione su “Amministrazione Trasparente”. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione coglie l’occasione della redazione del presente Piano per sottolineare nuovamente come l’assenza di dipendenti che possano essere all’uopo dedicati, la mancanza di risorse per una formazione specifica unitamente all’assenza di sistemi informatici che consentano automaticamente l’implementazione di “Amministrazione Trasparente” riescano ad inibire o comunque non consentano di affrontare con la voluta rapidità le svariate funzioni a cui deve adempiere: in particolare resta assolutamente critica la situazione dei controlli, dei monitoraggi e delle pubblicazioni.

Il Presente piano conferma quanto già recepito in sede di relazione al Piano Nazionale Anticorruzione.

Sono altresì introdotte le modifiche o gli aggiornamenti che si sono rivelati opportuni in relazione alle recenti modificazioni legislative:

- Le modifiche apportate alla riforma di cui alla L. R. 12.12.2014 n. 26 “Riordino del sistema Regione Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali

intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” con la legge regionale n. 31 del 28.12.2018 e con legge regionale n. 21 del 29.11.2019;

- La legge regionale n. 18 del 9 dicembre 2016 “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale”;
- La Legge regionale n. 20 del 9.12.2016 “Suppressione delle province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1986”;

con la riserva di ulteriori modifiche alla luce delle indicazioni che dovessero pervenire dall’A.N.A.C., e tenuto conto del fatto che – già in sede di stesura dei precedenti piani non sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all’Amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione.

Art. 7

Principi per la gestione del rischio

Il Rischio costituisce la capacità potenziale, di un’azione e/o di un comportamento, di creare conseguenze illegali a danno della Pubblica Amministrazione.

Il Rischio richiede un’attenzione particolare quale fattispecie da evitare, in termini assoluti, a tutela dell’integrità delle azioni e delle condotte amministrative.

La Gestione del Rischio, a tutti i livelli, deve essere:

- efficace;
- sistematica;
- strutturata;
- tempestiva;
- dinamica;
- trasparente.

La Gestione del Rischio deve essere destinata a:

- creare e proteggere il valore delle azioni e dei comportamenti;
- essere parte integrante di tutti processi organizzativi;
- essere parte di ogni processo decisionale,
- fondarsi sulle migliori informazioni disponibili;
- considerare i fattori umani e culturali;
- favorire il miglioramento continuo dell’organizzazione e dei procedimenti.

Si ritengono attività a più elevato rischio di corruzione, quelle che presentano un valore di valutazione del rischio pari o superiore a tre, calcolato con le modalità indicate nei precedenti Piani Triennali.

Art. 8

Materie sensibili alla corruzione

Sono classificate come sensibili alla corruzione:

- 1) le materie in generale oggetto di incompatibilità;
- 2) le materie oggetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell’Ente;
- 3) le retribuzioni dei Titolari di posizione organizzativa ed i tassi di assenza e di maggiore presenza del Personale;
- 4) la Trasparenza e le materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione;
- 5) le attività ove devono essere assicurati “livelli essenziali” nelle prestazioni, mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale del Comune, delle informazioni relative ai

- procedimenti amministrativi;
- 6) le attività oggetto di autorizzazione o concessione;
 - 7) le attività dirette alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
 - 8) le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti, pubblici e privati;
 - 9) i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del Personale, nonché le progressioni di carriera (ora interamente di competenza dell'UTI del Gemonese)
 - 10) la pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici; attività di edilizia privata e condono edilizio;
 - 11) le attività di accertamento e di verifica dell'elusione e dell'evasione fiscale.
Il presente elenco è suscettibile di integrazione ai sensi dell'art. 2.
 - 12) La gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
 - 13) L'attività diretta a controlli, verifiche, applicazioni delle sanzioni;
 - 14) L'attività diretta alle nomine od al conferimento degli incarichi;
 - 15) Gli affari legali e del contenzioso.

Art. 9

Mappatura sistematica dei processi delle aree a rischio confermate con il Piano Nazionale Anticorruzione 2019

L'ultimo PNA ha introdotto un Sistema di Mappatura dei Processi a maggior rischio corruttivo, mediante la previsione di Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, intrattenendosi particolarmente sulla questione della Mappatura dei Processi all'interno del capitolo dell'analisi del contesto interno.

Le indicazioni, che nella sostanza chiudono il naturale percorso evolutivo del PNA, ci dicono che la Mappatura dei Processi deve definire l'individuazione e l'analisi dei processi organizzativi, con l'obiettivo finale di catalogare e conoscere l'intera attività amministrativa che si snoda, appunto, per processi, al cui interno prendono forma, esistono e si concludono i diversi procedimenti.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 supera le previsioni del PNA 2013, prevedendo tre fasi di Mappatura dei Processi:

- quella dell'Identificazione;
- quella della Descrizione;
- quella della Rappresentazione.

Le tre fasi di Mappatura dei Processi, poi, devono trovare riassunzione nel Principio di Gradualità che ne consente l'attuazione in questa sequenza:

- identificazione, collegata all'Elenco completo dei processi che riassumono tutta l'attività dell'ente;
- descrizione, valutazione solo di alcuni processi, nonché quella di tutti i processi;
- rappresentazione, attraverso una Tabella o Diagramma dei processi, per poi valutare solo alcuni elementi descrittivi, nonché tutti gli elementi descrittivi.

Sempre con riferimento al PNA 2019, si legge il suggerimento volto a finalizzare l'analisi del livello di esposizione al rischio dei vari processi, prevedendo di optare per un approccio di tipo valutativo attraverso:

- l'individuazione di criteri di valutazione;

- la rilevazione di dati e di informazioni;
- la formulazione di un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

L'approccio di tipo valutativo differisce dall'approccio tipo qualitativo, per il quale l'esposizione al rischio è condotta sulla base di valutazioni motivate ma espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi di specifici criteri: si tratterebbe di valutazioni che, anche se sostenute da dati, in conclusione non dovrebbero essere rappresentate in termini numerici. In poche parole, la differenza tra le due tipologie di approccio sta nel fatto che, nel caso dell'approccio valutativo si procede, mutuando un'espressione del Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali, alla configurazione di un sistema di mappatura dei processi by design, che mira a prevenire e non a correggere, sin dalla configurazione del sistema, impiegando una corretta configurazione dei processi amministrativi; mentre, con l'approccio qualitativo, pur assicurando un maggior coinvolgimento dei soggetti partecipanti, il rischio potrebbe essere quello di non avere modelli certi e predeterminati e, di conseguenza, potrebbe realizzarsi una modalità di mappatura, per certi versi, artigianale, se non impropria, o magari senza una razionalità omogenea.

Ne consegue che, essendo le ultime indicazioni dell'A.N.A.C. abbastanza chiare, di fatto ci si trova ben oltre i precedenti riferimenti metodologici, comportanti una complessa ed impegnativa attività di analisi approfondita e mirata, che presuppone:

- un'individuazione iniziale dei criteri di valutazione;
- una rilevazione dei dati;
- la formulazione di un giudizio per ogni processo "mappato".

Il Piano Nazionale Anticorruzione determina le Aree di Rischio comuni e obbligatorie, con l'abbinamento delle Aree ai Settori amministrativi e tecnici corrispondenti in sede locale, che possono essere integrate secondo le indicazioni e le necessità specifiche.

Art. 10 **La Formazione**

La recente riforma del pubblico impiego approvata con legge regionale n. 18 del 20 dicembre 2016 prevedeva, all'art. 18 la costituzione dell'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto che avrebbe dovuto avere, tra l'altro, il compito di "programmazione, coordinamento e gestione dell'attività di formazione a favore del personale del Comparto" al fine di garantire "uniformità e omogeneità dei livelli di formazione del personale del Comparto unico". L'art. 10 della Legge regionale n. 44 del 28 dicembre ha però nuovamente innovato la materia e dispone " L'Ufficio unico assicura la formazione e l'aggiornamento del personale con qualifica di dirigente del Comparto unico, nonché la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale nel rispetto del budget previsto annualmente nella legge regionale di stabilità; non sono considerate, ai fini del rispetto del budget, le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento obbligatori ai sensi di specifiche disposizioni normative. La formazione e l'aggiornamento del personale non dirigente degli enti locali del Comparto unico, obbligatori in quanto previsti da specifiche disposizioni normative, possono essere assicurati, su richiesta degli enti medesimi, dall'Ufficio unico": nel corso del 2018, pertanto, si dovrà rivedere la politica formativa del personale.

Compatibilmente con le risorse a disposizione e tenuto conto che oltre alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, altre normative prevedono l'obbligatorietà di percorsi formativi a favore dei dipendenti (in primis in materia di sicurezza),

si ritiene di trattenere le risorse a disposizione al fine di finanziare momenti di aggiornamento specifici senza attendere eventuali corsi generali organizzati dalla Regione in considerazione del fatto che allo stato non vengono più garantiti.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione in questa sede rappresenta l'opportunità che l'Assemblea dei Sindaci dell'Uti del Gemonese ora Comunità di Montagna del Gemonese, tenga in debita considerazione le esigenze formative del personale ed evidenzia l'opportunità di rivolgere la formazione in tema di anticorruzione principalmente alla conoscenza della normativa in materia, con particolare riferimento alla l. 190/2012, ai decreti legislativi 33/2013 e 39/2013, agli articoli del d. lgs. 165/2001 modificati dalle norme prima citate, nonché all'esame, studio e analisi dettagliata dei procedimenti individuati "a rischio", sia per una corretta applicazione della nuova normativa sia per individuare eventuali soluzioni organizzative più appropriate per la riduzione dei rischi.

Art. 11

Controllo a carattere sociale e trasparenza

Il sistema fondamentale per il Controllo a carattere sociale delle decisioni nelle materie sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente Piano, si realizza mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel Sito Web dell'Ente; si osservano, a tal fine, le norme in materia di trasparenza tempo per tempo vigenti. Si precisa che, in proposito, il presente piano recepisce dinamicamente le disposizioni attuative della legge n. 190/2012 afferenti la trasparenza, come applicabili agli enti locali.

Art. 12

Le Competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione

È di competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) la predisposizione della proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, redatta alla luce degli indirizzi impartiti dall'Organo di vertice nonché delle osservazioni pervenute da portatori di interesse esterni.
- b) la pubblicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge n. 190/2012 e s.m.i., entro il 15 dicembre di ogni anno o diversa data stabilita dall'ANAC, nel sito web dell'amministrazione di una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmissione della stessa all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione; nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività. Il documento redatto dal responsabile si basa sulle Relazioni dei Titolari di posizione organizzativa interessati, relazioni dalle quali dovranno evincersi i risultati realizzati in esecuzione del Piano di Prevenzione della Corruzione
- c) la sottoposizione, entro il 31 gennaio, della relazione di cui al punto b) all'Organismo Indipendente di Valutazione per le attività di valutazione dei Titolari di posizione organizzativa;
- d) l'attivazione delle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità riscontrate.

Art. 13

Poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, per l'adempimento dei compiti attribuitigli dalla legge e dal presente Piano:

- 1) acquisisce ogni informazione e documento inerenti le attività di cui all'art. 5 del presente Piano, nella disponibilità del Comune di Montenars anche se relativi a fasi meramente informali e propositive;
- 2) vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- 3) effettua il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

Art. 14

Atti del Responsabile della prevenzione della corruzione

Le Funzioni ed i Poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione possono essere esercitati:

1. in forma verbale;
2. in forma scritta, sia cartacea, sia informatica.

Nella prima ipotesi il Responsabile si relaziona con il soggetto pubblico o privato, o con entrambi, senza la necessità di documentare l'intervento; qualora, tuttavia, uno dei soggetti lo richieda, deve essere redatto un *Verbale di Intervento*. Il *Verbale di Intervento* deve essere stilato a seguito di Intervento esperito su segnalazione o denuncia e conclusosi senza rilevazione di atti o comportamenti illegittimi e/o illeciti poiché, nel caso siano riscontrati comportamenti e/o atti configurabili come illeciti, il Responsabile deve procedere con Denuncia.

Nella seconda ipotesi, invece, il Responsabile interviene:

- a) nella forma della *Disposizione*, qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica di un atto o provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di comportamento che possa potenzialmente profilare ipotesi di corruzione o di illegalità;
- b) nella forma dell'*Ordine*, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un provvedimento, o debba intimare l'eliminazione di un comportamento potenzialmente preordinato alla corruzione o all'illegalità;
- c) nella forma della *Denuncia*, circostanziata, da trasmettere all'Autorità Giudiziaria, e per conoscenza all'Autorità Nazionale Anticorruzione e al Prefetto, qualora ravvisi il tentativo o la consumazione di una fattispecie di reato, realizzati mediante l'adozione di un atto o di un provvedimento, o consistenti in un comportamento contrario alle norme penali.

Art. 15

Responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione

In caso di commissione, all'interno del Comune di Montenars, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, si applicano, per quanto concerne il profilo della responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 12, 13 e 14 della Legge n. 190/2012 e s.m.i.

Art. 16

Organismo Indipendente di Valutazione

Anche l'Organismo Indipendente di Valutazione partecipa al processo di gestione del rischio e pertanto nello svolgimento dei compiti attribuiti deve considerare i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione. Svolge altresì i compiti connessi all'anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa.

Attualmente svolge le funzioni di OIV il dott. Gilberto Ambotta, il quale ha espresso il proprio parere sul Codice di comportamento e viene coinvolto durante la fase di predisposizione del Piano per la prevenzione della corruzione, del piano delle performance nonché nella

misurazione e validazione della performance. L'OIV esegue inoltre i monitoraggi previsti dall'ANAC.

L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica inoltre, anche ai fini della valutazione della prestazione individuale dei Titolari di Posizione Organizzativa, la corretta applicazione del Piano della prevenzione. L'OIV controlla l'attuazione ed il rispetto del Codice di comportamento da parte dei Titolari di Posizione Organizzativa.

In considerazione della rilevanza del ruolo dell'OIV:

- il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità gli viene trasmesso nella fase di predisposizione affinché possa contribuire attivamente alla sua stesura;
- non sono stati formalizzati rilievi o contestazioni di merito, relativamente al piano 2019 – 2021, al contrario con parere del 28.01.2019 l'O.I.V. vi si è espresso favorevolmente;
- Si procederà a trasmettere all'OIV le risultanze del controllo di legittimità successiva;
- I risultati delle verifiche effettuate dal Responsabile della Prevenzione della corruzione verranno trasmessi anche all'OIV affinché possano essere debitamente considerati in sede di predisposizione di proposte di modifiche ed aggiornamenti del Codice di comportamento dei dipendenti.
- Corre l'obbligo di evidenziare che il presente piano ricalca – con i necessari aggiornamenti – l'impostazione dell'ultimo piano triennale adottato: ciò per non introdurre modifiche radicali rispetto al precedente piano e per consentire una più agevole possibilità di confronto tra gli stessi documenti.

L'Organismo Indipendente di Valutazione:

- prende parte attiva al processo di gestione del rischio, ai sensi dell'Allegato 1, par. B.1.2. del Piano Nazionale Anticorruzione;
- prende in considerazione, analizza e valuta nelle attività di propria competenza e nello svolgimento dei compiti a esso attribuiti, le azioni inerenti alla prevenzione della corruzione e i rischi connessi e riferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- esercita specifiche attribuzioni collegate all'attività anticorruzione in materia di Trasparenza amministrativa ai sensi degli artt. 43 e 44 Decreto Legislativo n. 33 del 2013 tra le quali, in particolare:
 - a) verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti in materia di trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano delle prestazioni, con valutazione altresì dell'adeguatezza dei relativi indicatori;
 - b) utilizza le informazioni e dei dati relativi all'attuazione degli obblighi di Trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle Prestazioni, sia organizzative, sia individuali, dei Titolari di posizione organizzativa

Art. 17

Organo di revisione economico-finanziario

L'Organo di Revisione Economico-Finanziario, di cui all'art. 234 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è Organismo di collaborazione e di controllo e partecipa al Sistema dei Controlli Interni.

Pertanto:

- prende parte attiva al processo di gestione del rischio, ai sensi dell'Allegato 1, par. B.1.2. del Piano Nazionale Anticorruzione;

- prende in considerazione, analizza e valuta, nelle attività di propria competenza, e nello svolgimento dei compiti a esso attribuiti, le azioni inerenti alla prevenzione della corruzione e i rischi connessi, e riferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- esprime pareri obbligatori sugli atti di rilevanza economico-finanziaria di natura programmatica.

Nel triennio in considerazione si procederà ad applicare le norme previste dalla recente legge regionale di riforma LR 18/2015 “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009, 26/2014, 31/2018 e 21/2019, concernenti gli enti locali” nonché le ulteriori modifiche apportate con la LR 18 del 2016.

Art. 18

Meccanismi idonei a prevenire il rischio della corruzione

Ai soggetti incaricati di operare nell’ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili alla corruzione, in relazione alle proprie competenze, deve essere consegnato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed essi dovranno dichiarare di averne presa visione, provvedendo, di conseguenza, a darvi esecuzione; essi hanno, inoltre, l’obbligo di astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, anche potenziale.

Molte delle azioni più significative (ed obbligatorie) già previste dall’ordinamento nonché molte di quelle specificamente previste dal piano devono essere organizzate, impostate e presidiate orizzontalmente (ad es. rilevazione ed identificazione dei rischi, valutazione, codice di comportamento, misure relative al sistema informatico, formazione, ecc). Pertanto i Titolari di Posizione Organizzativa designati all’interno dell’UTI del gemonese ora Comunità di Montagna del Gemonese vengono chiamati ad esercitare le funzioni ad essi assegnate dal presente piano e dalle norme di legge in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione e ad assicurarne lo svolgimento.

Si conferma la richiesta - già posta nei precedenti piani - all’UTI del Gemonese ora Comunità di Montagna del Gemonese di:

attivare idonei sistemi che consentano l’attuazione ed il rispetto di quanto determinato con il presente Piano. Indipendentemente dalle funzioni transitate all’Uti del Gemonese ora Comunità di Montagna del Gemonese compete comunque ai singoli TPO in considerazione del fatto che vengono adottati atti che riverberano effetti sull’Ente:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del Settore cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel Settore cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
- svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, affinché questi abbia elementi di valutazione e di riscontro sull’intera Struttura organizzativa, sull’attività dell’Amministrazione e sulle condotte assunte, nonché sul

costante monitoraggio dell'attività svolta dai dipendenti cui siano attribuite specifiche Responsabilità, assegnati agli Uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di Rotazione del personale;

- osservare e fare osservare le misure contenute nel P.T.P.C.;
- svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. del 16 Decreto Legislativo n. 165 del 2001; dell'art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; dell'art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994; dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale;
- partecipare al processo di gestione del rischio;
- proporre le misure di prevenzione ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
- assicurare l'osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti e verificano le ipotesi di violazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013;
- adottare le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale ai sensi degli artt. 16 e 55 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
- assicurare la tracciabilità dei processi decisionali all'interno degli atti e dei provvedimenti di competenza;
- assicurare che siano scongiurate ipotesi di conflitto di interesse;
- assicurare la tempestiva pubblicazione degli atti e dei dati, come richiesti dalle norme, nel sito web del Comune nell'apposita Sezione "Amministrazione trasparente", per quanto di rispettiva competenza, come indicato nell'allegato "C"
- realizzare azioni di sensibilizzazione e qualità dei Rapporti con la Società Civile.

Ogni dipendente che esercita competenze sensibili alla corruzione, successivamente alla redazione del Piano di prevenzione della corruzione, relaziona trimestralmente al Titolare di posizione organizzativa sul mancato rispetto dei tempi procedurali e su qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

I Titolari di posizione organizzativa hanno l'obbligo, con riguardo alle attività sensibili alla corruzione, di dare immediata informazione al Responsabile della prevenzione della corruzione sul mancato rispetto dei tempi procedurali e/o su qualsiasi altra manifestazione di mancato rispetto del Piano e dei suoi contenuti; la puntuale applicazione del Piano ed il suo rigoroso rispetto rappresentano elemento costitutivo del corretto funzionamento delle attività comunali. Al verificarsi dei casi sopra citati, i Titolari di posizione organizzativa adottando le azioni necessarie all'eliminazione delle difformità informando il Responsabile della prevenzione della corruzione che, qualora lo ritenga, può intervenire per disporre dei correttivi.

I Titolari di posizione organizzativa, in applicazione del regolamento sui controlli interni, monitorano le attività individuate dal presente piano come a più elevato rischio di corruzione; essi indicano, quindi, in quali procedimenti si palesano criticità e le azioni correttive da intraprendere.

I Titolari di posizione organizzativa monitorano, per il settore di competenza tra le attività svolte a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano, i rapporti aventi maggior valore economico, che intercorrono tra il Comune di Montenars e i soggetti che stipulano contratti con l'ente o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche con l'introduzione di sistemi di controllo atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza di consulenti o di reclami/segnalazioni sulle gare o sulle aggiudicazioni delle forniture o dei servizi o l'adozione di direttive interne

che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento o revoca della procedura.

Per quanto concerne l'applicazione del principio di rotazione, questa trova evidenti limitazioni nel numero dei dipendenti, ciascuno di per se infungibile.

Si precisa che i servizi:

- lavori pubblici, espropri;
- edilizia privata, urbanistica;
- Centrale unica committenza;
- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- sistema locale dei servizi sociali;
- polizia locale e polizia amministrativa
- attività produttive ivi compreso lo sportello unico;
- catasto;
- elaborazione e presentazione di progetti di finanziamento europeo;
- programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e di servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza;

sono funzioni che vengono svolte in parte dalla Comunità di Montagna del Gemonese e in parte tramite convenzioni con capofila il comune di Gemona del Friuli e pertanto verrà applicato integralmente il Piano della Prevenzione 2022 – 2024 approvato dagli enti sopramenzionati. Di un tanto si è tenuto conto anche nell'indicare i Responsabili della pubblicazione e del dato per quanto concerne l'applicazione del d. Lgs. 33/2013.

La funzione di segreteria viene svolta a scavalco.

L'Area amministrativa – tecnica ed economico-finanziaria, permane in capo al Sindaco ed allo stesso corre l'obbligo di segnalazione di eventuali criticità direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o della Trasparenza designato dall'Ente interessato.

Art. 19

Responsabili della trasmissione / pubblicazione documenti della sezione <<Amministrazione trasparente>> del sito istituzionale

Nella nuova formulazione del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016, il nuovo comma 1 dell'art. 10 prevede che sia inserita un apposito paragrafo nel PTPC - quale quello di cui al punto che segue - in cui ogni amministrazione indichi i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa. Pertanto si fa espresso riferimento all'allegato sub "C" al presente Piano Triennale Prevenzione Corruzione, che contiene l'elenco analitico redatto come previsto dal legislatore.

Art. 20

Strategie in materia di trasparenza

Nell'ambito della governance i documenti di programmazione saranno impostati alla luce delle seguenti direttive:

- Improntare un sistema i cui principi ispiratori siano l'apertura, l'inclusività, la partecipazione, la cooperazione e la coerenza delle politiche e dove la trasparenza costituisca un obiettivo dell'azione di governo.

- Migliorare l'attività di comunicazione dell'Ente verso i cittadini;
- Garantire pari opportunità di accesso e fruibilità delle informazioni, attribuendo alla funzione della comunicazione il significato di diritto del cittadino ad essere informato.

Nell'ambito dei servizi istituzionali, generali e di gestione:

- Rafforzare la dematerializzazione documentale e dei processi, implementare la comunicazione e garantire la fruibilità dei dati relativi ai processi dei materializzati.

Il portale dell'Ente è lo strumento attraverso il quale si intendono conseguire tali obiettivi attraverso l'implementazione della sezione <<Amministrazione trasparente>> (in particolare attraverso lo sviluppo di determinate sottosezioni), la realizzazione di aree tematiche dedicate a specifici utenti ed argomenti e l'eventuale creazione di portali *ad hoc* connessi ai processi partecipativi avviati su determinate tematiche. Questo obiettivo richiederà un lavoro continuo di revisione da svilupparsi su due fronti: tecnico e contenutistico.

Il portale richiede infatti un adattamento continuo allo sviluppo del contesto tecnologico ed a quello delle tecniche di comunicazione. Per quanto riguarda l'aspetto dei contenuti, il lavoro di revisione e l'aggiornamento di news ed appuntamenti dovrà essere fatto puntualmente. Per uno sviluppo del portale orientato ai bisogni dell'utenza si attuerà inoltre il monitoraggio attraverso un sistema di rilevazione delle statiche di accesso al sito e a determinate pagine dello stesso, così da capire come proseguire il lavoro di redazione, quali pagine togliere o modificare, che temi sviluppare. Il tutto compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione, secondo quanto previsto dall'art. 51 del d. lgs. 33 /2013.

Art. 21

Finalità delle attività inerenti la Trasparenza e l'Integrità

Le attività inerenti la Trasparenza e l'Integrità sono finalizzate a dare organica, piena e completa applicazione al Principio di Trasparenza, qualificata:

- ai sensi dell'art. 1, comma primo, del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 quale *accessibilità* totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, come *“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”*.

Le attività dirette pertanto all'attuazione di quanto previsto dal d. lgs. 33 del 2013 costituiscono l'opportuno completamento delle misure idonee per l'affermazione della legalità, come presupposto culturale diffuso e uno degli strumenti utili per prevenire azioni e comportamenti implicantici corruzione.

Art. 22

Obiettivi

La promozione di maggiori livelli di Trasparenza costituisce un'area strategica dell'Ente, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

In considerazione del fatto che si rende necessario procedere alla presentazione del Piano e della Relazione sulle Prestazioni, di cui alla L.R. n. 16/2010, alle Associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite

giornate della trasparenza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio, i suindicati obblighi si intendono soddisfatti con la pubblicazione dei suddetti documenti in Amministrazione Trasparente. Resta inteso che qualora le Associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato dimostri interesse si provvederà ad organizzare, senza ulteriori spese a carico dell'Ente, apposite giornate per la trasparenza.

Art. 23

Organizzazione del Comune e collaborazione al Responsabile per la trasparenza

Ai fini di garantire l'indispensabile supporto informatico e nell'effettuazione del controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza si avvarrà della collaborazione del titolare dell'unico dipendente avente la qualifica "D" – che sarà altresì incaricato di effettuare la pubblicazione degli atti che gli vengono trasmessi su "Amministrazione Trasparente".

Ad oggi l'unico titolare di P.O. operante in sede è il Sindaco.

Art. 24

Responsabilità dei titolari di posizione organizzativa

I Titolari di posizione organizzativa sono responsabili per:

- gli adempimenti e il rispetto dei termini, relativi agli obblighi di pubblicazione inerenti ai rispettivi Settori;
- la regolarità del flusso delle informazioni da rendere pubbliche nonché la loro pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", come risultante dall'allegato sub "C" al presente Piano;
- l'integrità, il regolare aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, e la conformità ai documenti originali nella disponibilità dell'Ente, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

Art. 25

Interventi organizzativi per la trasparenza

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 e delle previsioni della delibera dell'ANAC n. 1310/2016, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, ai fini della trasparenza, sono indicati nell'allegato prospetto "C" con l'evidente difficoltà operative rappresentata all'art. 21, ultima parte del presente documento.

Il Responsabile provvederà ad inoltrare ai dipendenti del Comune di Montenars eventuali circolari o missive inviate ai dipendenti del Comune di propria titolarità in materia di trasparenza;

Fornirà anche modelli e schemi operativi omogenei atti all'inserimento dei dati oggetto di pubblicazione, esaminerà le criticità riscontrate, elaborando di concerto delle strategie atte a superarle.

In particolare, in adempimento alle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e a quanto disposto con la deliberazione n. 1309 del 28/12/2016 dell'ANAC: "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da*

parte delle pubbliche amministrazioni”, il Responsabile per la trasparenza ha già informato della necessità di istituire il registro degli accessi, come precisato nel piano 2018 - 2020.

Art. 26

Amministrazione trasparente

Il Comune ha istituito sul proprio sito istituzionale, la Sezione: Amministrazione Trasparente, la cui articolazione e il cui contenuto devono essere conformi al d.lgs. n. 33/2013 e alle relative disposizioni attuative e/o altre disposizioni tempo per tempo vigenti, afferenti alla trasparenza, nonché agli atti emanati in materia dall’A.N.A.C. (ex CIVIT) e da altri soggetti e/o Autorità competenti in materia.

La Trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall’articolo 28 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Costituisce obiettivo strategico trasversale valido per tutti il rendere il Comune aperto ai cittadini e ai portatori di interesse, tramite l’attuazione delle azioni previste dal presente Piano.

Nel Piano delle Prestazioni/P.R.O., per ogni Settore sarà confermato il seguente obiettivo: rendere il Comune aperto ai cittadini e ai portatori di interesse, pubblicando i dati di competenza, previsti dal P.T.P.C. nel rispetto della tempistica indicata dallo stesso e dall’allegato “C” al presente Piano.

Art. 27

Qualità delle informazioni

L’Ente garantisce la qualità delle informazioni inserite nel Sito Istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge e ne salvaguarda:

- l’integrità;
- l’aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la consultabilità;
- la comprensibilità;
- l’omogeneità;
- l’accessibilità.

L’Ente, inoltre, assicura:

- la conformità ai documenti originali in possesso dell’Amministrazione;
- l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (art. 6 del D.Lgs. n. 33 del 2013).

I Titolari di posizione organizzativa, pertanto, assicurano che i documenti, le informazioni, gli atti ecc., oggetto di pubblicazione siano:

- resi in forma chiara e semplice, in modo da essere facilmente comprensibili;
- completi;
- comprensivi dell’indicazione della loro provenienza;
- pubblicati tempestivamente e, comunque, nel rispetto dei termini prescritti dalle disposizioni di settore.

La durata della pubblicazione e il formato dei dati, documenti, ecc. pubblicati sono quelli previsti dal d.lgs. n. 33/2013.

Art. 28
Meccanismo di controllo

Il Responsabile per la Trasparenza svolge il controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Titolari di posizione organizzativa, provvedendo a predisporre specifiche segnalazioni nei casi verificati di omesso o ritardato adempimento.

Il controllo verrà attuato:

- in coordinamento con il Sistema dei Controlli Interni di cui al relativo Regolamento Comunale;
- in combinazione con le azioni di monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, con peculiare riferimento al rispetto dei tempi procedurali;
- verificando l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- attraverso il monitoraggio del diritto di accesso civico (art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 2013).

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- la qualità;
- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Art. 29
Le società controllate e partecipate

Resta da rimarcare che la partecipazione azionaria di questo Ente non è particolarmente pregnante, consistendo sempre in una quota limitata di azioni.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico società partecipate), con deliberazione consiliare n. 35 del 30.11.2021 è stata adottata la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Montenars, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP).

Anche in ottemperanza alla deliberazione ANAC n. 1134 dell'8.11.2017: "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti pubblici di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", il Comune di Montenars eserciterà le azioni di impulso e vigilanza previste dalla sezione 4.2 di tali Linee guida per il tramite, qualora costituito, del Comitato per il controllo analogo od organo similare e più precisamente:

- a) richiesta di una relazione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste dalla legge, e in particolare sull'adozione del PTPCT (per gli enti pubblici) oppure sull'integrazione del "modello 231" (per le società);
- b) richiesta di un report sulle misure adottate nel corso del 2021.

Il profilo della prevenzione della corruzione sarà tenuto in debita considerazione nei piani di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni. Pertanto, nella motivazione per la costituzione di nuovi enti o del mantenimento di partecipazione in essere per attività amministrative, quali lo svolgimento di accertamenti istruttori relativi a procedimenti amministrativi o le stesse attività di informatizzazione di procedure amministrative, si considererà se la forma privatistica sia adeguata alla garanzia dell'imparzialità e della trasparenza delle funzioni affidate o se piuttosto sia consigliabile una "reinternalizzazione", dei compiti affidati.

Art. 30 **I contratti**

La disciplina è stata modificata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sul Codice dei contratti pubblici, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 56/2017, e ss.mm. e ii. ed alla luce di un tanto è stata rivista la tabella allegata sub "A" già con il piano 2018 - 2020.

La costituzione di centrali di committenza a livello nazionale e l'avvio dei lavori dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d.l. 66/2014, nonché le previsioni di cui all'art. 37 del d.lgs. 50/2016 in ordine alle varie forme di aggregazione e centralizzazione delle committenze, stanno sempre più plasmando la geografia e la struttura della domanda pubblica. Di conseguenza il ruolo delle singole stazioni appaltanti muta, poiché il venir meno delle fasi di progettazione, selezione del contraente e aggiudicazione richiede una maggiore attenzione alla programmazione e alla esecuzione dei contratti. I profili di rischio collegati si arricchiscono di aspetti peculiari e tipici che richiedono l'adozione di misure specifiche da aggiungere a quelle del processo più generale.

Art. 31 **Il Settore Urbanistica**

Si precisa che i processi relativi al Settore sono attualmente gestiti tramite convenzione con il Comune di Gemona del Friuli.

Si premette comunque che, in linea generale, puntuali precisazioni si ritrovano all'interno della legge regionale FVG n. 5 del 2007. Nel complesso si può ritenere quindi che risultino ancora attuali e non necessitino di integrazioni, le azioni e le analisi effettuate all'atto dell'adozione del Piano di Prevenzione 2016 /2018. Infatti:

- a) Nella fase di redazione del Piano le "Direttive" vengono sempre pubblicate all'albo nella "Sezione trasparenza" e solo successivamente vengono presentate al Consiglio comunale per l'approvazione;
- b) Solo successivamente all'approvazione delle direttive viene conferito l'incarico per la redazione del nuovo piano;
- c) La rotazione degli incarichi viene e deve essere assicurata;
- d) La verifica della rispondenza tra le direttive ed il piano viene effettuata successivamente all'atto dell'adozione e dell'approvazione del Piano stesso da parte del Consiglio comunale;
- e) La LR 5 del 2007 prevede che in sede di riadozione sostanziale si debba rifare l'intera procedura di pubblicazione, il che vuol dire avvisi su trasparenza ed albo;
- f) La Regione si riserva comunque un ultimo controllo e le compete l'obbligo della pubblicazione finale.

Il contesto pertanto si caratterizza nel garantire un'ampia trasparenza e conoscibilità degli atti in adozione. Per quanto concerne poi la pianificazione attuativa, si ricorda che il decreto

di attuazione della legge 5 del 2007 (018/Pres del 20.01.2012) prevede uno schema dei contenuti ed una classificazione degli oneri di urbanizzazione oggetto di convenzione, schema che deve essere rispettato dai TPO competenti. Le convenzioni urbanistiche sono disciplinate dal regolamento di attuazione n. 018/Pres. del 2012 ed i TPO competenti provvedono all'attuazione di quanto disposto.

Per quanto concerne gli oneri, si precisa che sono state approvate le tabelle parametriche sulla scorta delle tabelle regionali e quindi non è possibile andare in difformità di quanto previsto con delibera consiliare n. 51 del 18.12.2012 e successiva n. 67 del 21.12.2015. Anche le opere di urbanizzazione sono classificate ed individuate nel regolamento di attuazione citato così come per la cessione delle aree e la monetizzazione delle aree a standard. Infine dal 1 gennaio 2017 è entrata in vigore la nuova modulistica unificata regionale in materia edilizia (Decreto n.6611/TERNIF del 15.12.2016). Un tanto garantisce uniformità e trasparenza.

Art. 32

Collegamento piano performance

La legge anticorruzione prevede che l'organo di indirizzo di ciascuna Pubblica Amministrazione definisca gli obiettivi strategici, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale contenuto imprescindibile sia dei documenti di pianificazione strategica e programmazione gestionale che del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito P.T.P.C.T.). L'ANAC, con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019), richiede che l'organo di indirizzo assuma un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo, indicando gli obiettivi strategici su cui intervenire e, successivamente, approvando il P.T.P.C.T. Sempre la Legge 190 (l'art. 1 co. 8 bis, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016(2)) sottolinea la necessità che l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) verifichi la coerenza tra gli obiettivi previsti nel P.T.P.C.T. e quelli indicati nel Piano della performance (P.P.), valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. Le azioni e le misure di prevenzione della corruzione devono essere traslate, per quanto possibile, in obiettivi organizzativi. Solo in tal modo, si può creare un effettivo collegamento al Piano della performance, con una conseguente correlazione diretta degli obiettivi strategici relativi all'anticorruzione e trasparenza con gli obiettivi di performance organizzativa e individuale. Per orientare l'organizzazione pubblica verso un miglioramento della performance, dal punto di vista della cultura organizzativa, della legalità e dell'accountability, bisogna attivare delle iniziative specifiche volte al potenziamento degli interventi di gestione del rischio corruttivo e di incremento della trasparenza verso la collettività.

- Gli obiettivi di performance organizzativa rappresentano i "traguardi" che la struttura/ufficio deve raggiungere nel suo complesso e al perseguimento dei quali tutti (dirigenti e personale) sono chiamati a contribuire;
- Gli obiettivi individuali, invece, sono obiettivi assegnati specificamente al dirigente o al dipendente, il quale è l'unico soggetto chiamato a risponderne: essi possono essere collegati agli obiettivi della struttura (andando, ad esempio, ad enucleare il contributo specifico richiesto al singolo), ma possono anche fare riferimento ad attività di esclusiva responsabilità del dirigente/dipendente e non collegate a quelle della struttura (es. incarichi ad personam)".

Per quanto riguarda la performance organizzativa (vedasi art.8 del D.Lgs 150/2009), le amministrazioni devono inserire nei piani delle performance obiettivi, soggetti a valutazione, correlati all'attuazione dei piani e delle misure di prevenzione della corruzione,

misurando l'effettivo grado di attuazione degli stessi, nel rispetto delle fasi e delle tempistiche prefissate; prevedere obiettivi correlati all'incremento delle relazioni (dal punto vista quantitativo e qualitativo) con gli stakeholders di riferimento (cittadini, utenti e i destinatari dei servizi), anche mediante lo sviluppo di forme di partecipazione.

Art. 33

La Trasparenza e la Tutela dei Dati Personali

Il bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come il diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, assume una specifica forma di tutela, sia in ambito costituzionale, che di diritto europeo, primario e derivato.

La Corte Costituzionale (Sentenza n. 20/2019) ha affermato che, se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova, sia riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), sia specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla; principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della Pubblica Amministrazione, come stabilito dall'art. 1, comma primo, del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, nell'indicare il bilanciamento necessario tra i due diritti, afferma che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità, e richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi. L'art. 3 della Costituzione, integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della Pubblica Amministrazione.

Di conseguenza, pur essendo il Principio di Trasparenza privo di una propria previsione nella Costituzione, assume rilevanza costituzionale in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.).

Il quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che adegua il Codice in materia di Protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

L'art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018, in continuità con il previgente art. 19 del Codice, dispone al co. 1 che la base giuridica per il trattamento di dati

personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, par. 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma terzo del medesimo articolo stabilisce che la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del co. 1.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla Trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di responsabilità, di efficacia e di efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità e di lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, D.Lgs. n. 33/2013), occorre che le Pubbliche Amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 33/2013, o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di:

- liceità;
- correttezza;
- trasparenza;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza; limitazione della conservazione;
- integrità;
- riservatezza;

tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo D.Lgs. n. 33/2013 all'art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le Pubbliche Amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (Art. 37 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 – GDPR) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'Amministrazione essendo chiamato a informare, e a fornire consulenza e a sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

Art. 33 **Disposizioni finali**

Il presente Piano sarà trasmesso agli organi e autorità competenti, in base alle vigenti disposizioni di settore e, inoltre, sarà trasmesso a tutti i dipendenti dell'ente, all'Organo di Revisione Economico-Finanziario, all'Organismo Indipendente di Valutazione, alle Rappresentanze Sindacali. Il piano sarà pubblicato sul sito web del Comune di Montenars sezione "Amministrazione Trasparente" e si deve ritenere integrato dal codice di comportamento, atto che trova già pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "personale", nonché alla documentazione allegata.¹ I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

Stante la peculiarità della situazione il Piano viene trasmesso all'Uti del Gemonese, ora Comunità di Montagna del Gemonese.

Osservazioni conclusive

Gli effetti della normativa anticorruzione andrebbero valutati in una prospettiva temporale ampia. La valenza di innovazione amministrativa che la normativa anticorruzione comporta ed il cambio culturale ad essa connesso, richiedono tempi medio lunghi, continuità e stabilità di scelte di fondo" e questo non è lo scenario in cui ci troviamo ad operare.

Oltre ciò si aggiunga il fatto che l'ANAC stessa si riserva di elaborare indicazioni volte ad agevolare il processo di gestione del rischio di corruzione nei piccoli comuni in cui la scarsità di risorse non consente di implementare, in tempi brevi, un adeguato processo valutativo.

La realizzazione delle due precedenti condizioni rappresenta delle condizioni il cui avveramento risulta indispensabile per la realizzazione di effettive e concrete misure di prevenzione.

¹ Come da Piano Nazionale 2016 si precisa che "Le nuove disposizioni normative (art. 1, co. 8, l. 190/2012) prevedono che il PTPC debba essere trasmesso all'ANAC. Al riguardo si precisa che, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione".